

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FIDAS

Articolo 1

GENERALITA' (Rif. all'articolo 1 dello statuto).

L' A.D.A.S. – F.I.D.A.S. è l'Associazione Donatori Aziendali Sangue che svolge la propria attività nell'ambito delle leggi vigenti. E' composta da Gruppi costituiti sia in ambito locale che aziendale. I singoli Gruppi sono rappresentati, in seno all'Associazione, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Articolo 2

SEDE LEGALE - SEDE OPERATIVA (Rif. all'articolo 2 dello statuto).

a) la sede legale dell'Associazione si identifica con quella ove ha eletto il domicilio il Presidente
b) la sede operativa, che sovrintende agli aspetti della raccolta sangue, è decisa dal Consiglio Direttivo Provinciale, che ne proporrà la ratifica all'Assemblea Generale.

Articolo 3

SOCI (Rif. all'articolo 8 dello statuto).

Sono soci di ADAS – FIDAS tutti i Gruppi di donatori di sangue già iscritti all' Associazione all'entrata in vigore del presente regolamento. I soci che apportano variazioni al loro statuto possono farlo purché tali variazioni non siano in contrasto con lo statuto ADAS – FIDAS vigente. L'inserimento, nello statuto dei soci, di articoli contrari allo statuto ADAS – FIDAS in vigore, comporta la decadenza da socio.

Articolo 4

ADESIONE SOCI (Rif. all'articolo 5 dello statuto).

Per diventare socio di ADAS – FIDAS il Gruppo di donatori di sangue deve presentare domanda di ammissione alla Segreteria amministrativa ADAS - FIDAS.

La domanda deve specificare:

- la composizione del Consiglio Direttivo con indicazione nominativa del Presidente
- la volontà di adeguarsi allo statuto ADAS – FIDAS
- l'ambito nel quale il Gruppo opera
- copia dello statuto del Gruppo al momento in vigore

Il Presidente ADAS – FIDAS, esaminata la documentazione, può chiedere ulteriori delucidazioni o documenti.

Il Consiglio direttivo ADAS – FIDAS dopo aver ricevuto dal Presidente il parere documentato, decide l'ammissione o meno entro 30 giorni.

Articolo 5

CESSAZIONE SOCI (Rif. all'articolo 8 dello statuto).

- La qualità di Socio si perde per dimissioni, scioglimento, indegnità, nonché per variazioni ai singoli statuti di gruppo associato che vengono modificati con parti incompatibili con lo statuto di A.D.A.S. – F.I.D.A.S
- La indegnità e la incompatibilità vengano sancite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

REGOLAMENTO SOCI (Rif. all'articolo 8 dello statuto).

Sono considerati SOCI AUTONOMI i Gruppi di donatori di sangue che hanno un Consiglio Direttivo in carica e che:

- a) tengono un registro aggiornato dei loro soci
- b) fanno propaganda al fine di coinvolgere nuovi soci
- c) contattano i loro soci in caso di richiesta di donazioni di sangue urgenti

Sono considerati soci NON AUTONOMI i Gruppi di donatori di sangue che non soddisfano anche uno solo dei punti a, b, c sopra citati.

Articolo 7

QUOTA ASSOCIATIVA (Completa l'articolo 17 dello statuto).

L'ADAS – FIDAS riceve, in base a convenzioni con le istituzioni Sanitarie un contributo economico, da impiegare per scopi istituzionali, in proporzione alle donazioni di sangue effettuate .

Una percentuale di questo contributo, stabilita dal Consiglio direttivo di ADAS – FIDAS, viene trasferita ai Soci Autonomi in proporzione alle donazioni di sangue effettuate.

Articolo 8

COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE (Rif. all'articolo 3 dello statuto).

L'Associazione:

- assolve i compiti istituzionali, principalmente a mezzo delle attività dei Gruppi, i quali pongono in atto iniziative concrete per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
- assume il coordinamento delle attività di interesse comune dei gruppi e promuove costantemente le iniziative necessarie:

- a) alla costituzione di Gruppi negli ambiti che ne sono sprovvisti;
- b) al consolidamento e sviluppo di quei Gruppi che fossero interessati a risolvere eventuali carenze organizzative;
- c) amministra le disponibilità al fine della migliore riuscita dei sopra indicati compiti.

L'Associazione è comunque impegnata a favorire contatti regionali ed interregionali fra le Associazioni Autonome.

Promuove le iniziative atte ad assicurare :

- a) l' applicazione generale ed effettiva delle leggi nazionali che tutelano gli interessi delle Associazioni dei Donatori;
- b) il più opportuno impegno e il rispetto, delle parti ivi interessate, delle disposizioni e leggi in materia;
- c) la tutela della salute e dignità dei Donatori in quanto operatore sanitario in campo trasfusionale;
- d) la presenza dell'Associazione in ogni utile occasione di incontri a qualsiasi livello in cui siano trattati problemi riguardanti la donazione di sangue e del volontariato in genere (tavole rotonde, convegni, dibattiti) in particolare quelli sviluppati attraverso l'informazione a mezzo stampa e audiovisivi. Nell'ambito delle proprie finalità l'Associazione è costituita non a fini di lucro o partecipa alle attività di Protezione Civile nell'ambito degli scopi di cui all'art.3 dello Statuto. Ai fini della migliore realizzazione dei compiti associativi i Gruppi sono tenuti a comunicare all'ufficio di segreteria tutte quelle iniziative adottate in campo locale, che possono essere oggetto di divulgazione ed applicazione generale.

Articolo 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO: (Rif. all'articolo 9 dello statuto).

- 1) Assemblea generale dei soci
- 2) Consiglio Direttivo Provinciale
- 3) Il Presidente
- 4) Collegio dei revisori dei conti
- 5) Collegio dei probiviri

Articolo 10

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E SUOI COMPITI: (Rif. all'articolo 11 dello statuto).

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

- Discute ed approva la relazione morale del Presidente.
- Delibera ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- Decide sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

La mancata approvazione della relazione morale e/ o dei bilanci in sede di assemblea comportano la decadenza del Presidente.

L'Assemblea generale è l'unico organo autorizzato a deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto.

L'Assemblea generale ratifica la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale, indica i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, per le eventuali nomine a cura del Consiglio Direttivo Provinciale.

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata in delega almeno la metà più uno dei Gruppi associati (Soci).

In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

Nel caso di modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento di attuazione dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita solo se risultano rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci. Un Socio risulta rappresentato anche se è presente, di persona o per delega, un solo rappresentante.

In caso di mancata validità il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova convocazione entro 60 giorni.

Articolo 11

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (Rif. all'articolo 10 dello statuto).

Ogni assemblea generale, ordinaria e straordinaria, è formata da tre rappresentanti di ogni Gruppo associato (socio) di persona o tramite delega. Devono essere invitati all'assemblea, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, salvo siano presenti anche come delegati del Gruppo associato di appartenenza, anche i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Probiviri e le persone che operano negli uffici dell'associazione come volontari.

Articolo 12

ESERCIZIO SOCIALE – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (Rif. all'articolo 7 e 10 dello statuto).

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea generale ordinaria dei soci deve essere tenuta entro il 30 maggio di ogni anno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale dei Soci deve pervenire al Consiglio Direttivo dei Soci almeno 15 gg. prima della data di convocazione della stessa.

La documentazione, relativa al rendiconto economico dell'esercizio sociale, deve essere disponibile, per visione, ai delegati dei soci a partire dalla data di ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea fino a 3 gg. prima della convocazione della medesima in un locale di ADAS - FIDAS.

Articolo 13

VALIDITA' E COSTITUZIONE (Rif. all'articolo 10 e 12 dello statuto).

- a) l'Assemblea si intende costituita con la nomina del Presidente della seduta, di un Vice Presidente e di un Segretario su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. - In prima convocazione se presente, in persona o per delega, la maggioranza assoluta dei Delegati dei Gruppi aventi diritto. - In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) L'Assemblea viene convocata con comunicazione scritta che deve pervenire ai Gruppi almeno 15 giorni prima della data fissata. La comunicazione deve contenere l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.
- c) Il Presidente dell'Assemblea nomina (se lo ritiene opportuno) due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
- d) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 20 del Codice Civile.

Articolo 14

COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE (Rif. all'articolo 13 dello statuto).

Il Consiglio direttivo ADAS – FIDAS è costituito dal legale rappresentante di ogni Gruppo di donatori di sangue (socio) presente di persona o tramite delega.

Possono partecipare al Consiglio direttivo ADAS – FIDAS anche n.2 rappresentanti di ogni Gruppo di donatori di sangue (socio) senza diritto di voto.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo anche i membri del Collegio dei revisori dei Conti che possono intervenire in dibattito, specie sui temi di loro competenza, ma non possono esercitare il "Diritto di voto" salvo siano presenti anche in qualità di rappresentanti di Gruppi associati (Soci).

Le decisioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide se risulta rappresentata la maggioranza dei soci.

La votazione di provvedimenti è valida sia a scrutinio segreto che con voto palese da decidere tra i presenti a maggioranza relativa all'inizio della riunione.

In caso di nomine o revoca ad incarichi si osserva quanto stabilito da art. 15

Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza presiede il vice – Presidente più anziano.

Articolo 15

NOMINE E REVOCHE (Rif. all'articolo 13 dello statuto).

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale e resta in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo provinciale ratifica la nomina dei vice – Presidenti, del Segretario e del Tesoriere, su proposta del Presidente, che restano in carica tre anni.

La mancata ratifica di un nominativo proposto dal Presidente comporta per il medesimo l'indicazione di un altro nominativo.

Il Presidente deve individuare i vice – Presidenti, Segretario e Tesoriere tra i rappresentanti dei Soci in Consiglio direttivo provinciale o comunque tra gli iscritti dei Gruppi Associati a A.D.A.S. - F.I.D.A.S. .

La revoca dell'incarico al Presidente, ai vice – Presidenti, al Segretario e al Tesoriere può essere decisa solo dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Tutte le nomine e le eventuali revoche devono essere decise da votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni per la nomina o la revoca di incarichi sono valide se sono rappresentati i 3/4 dei soci. La votazione palese è ammessa solo se c'è accordo all'unanimità dei votanti.

Articolo 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (Rif. all'articolo 13 e 14 dello statuto).

- a) Il Consiglio di Presidenza è composto dal presidente dell'Associazione, da almeno un Vice Presidente con un massimo di due, dal Segretario e dal Tesoriere.
- b) Il Consiglio di Presidenza ha il compito di dare pratica attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo Provinciale, coordina e promuove nuovi programmi di lavoro, anche promossi dai Gruppi, per il rafforzamento dell'Associazione. Interviene là dove si ritengono necessarie azioni per il buon funzionamento degli organi Statutari e per il rispetto di quanto previsto dallo Statuto e Regolamento, prepara i bilanci e preventivi, coordina i rapporti tra i vari Gruppi.

Articolo 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (Rif. all'articolo 16 dello statuto).

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, indicati dall'Assemblea generale dei soci, per la eventuale nomina a cura del Consiglio Direttivo Provinciale.

I membri del Collegio dei Probiviri devono essere invitati all'Assemblea generale dei soci. La sola carica di membro del "Collegio dei Probiviri" non consente il "diritto di voto" per l'approvazione di delibere.

I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza avere sentito le parti ad esperimento ogni tentativo di composizione amichevole delle vertenze. Le loro decisioni debbono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo Provinciale e sono inappellabili. La indegnità e la incompatibilità verranno sancite dall'Assemblea dei Soci. La durata del mandato è comunque pari a quello del Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Rif. all'articolo 15 dello statuto).

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, indicati dall'Assemblea generale dei soci, per la eventuale nomina a cura del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori dei conti devono riunirsi periodicamente, almeno una volta all'anno, per controllare la gestione amministrativa dell'Associazione. Ad ogni controllo devono redigere un verbale da inviare, e se richiesto illustrare, all'Assemblea dei soci e al Presidente dell'Associazione al massimo entro 30 giorni dalla data del controllo.

L'attività del Collegio dei Revisori dei conti è regolata dal codice civile.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale e all'Assemblea generale dei Soci. La sola carica di membro del "Collegio dei Revisori dei conti" non consente il "diritto di voto" per l'approvazione di delibere.

La durata del mandato è comunque pari a quello del Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 19

AMMINISTRAZIONE (Rif. all'articolo 7 dello statuto).

Le disponibilità economiche della Associazione debbono essere amministrate con criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e tendere rigorosamente al pareggio del rendiconto. Le scritture contabili devono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e far riferimento ai giustificativi che le documentano. Il bilancio consuntivo deve comprendere sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo, e ragionevolmente prevedibili. Il bilancio ed il rendiconto devono essere trasmessi ai singoli Gruppi contemporaneamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 20

GRATUITA' DELLE CARICHE (Completa l'articolo 7 dello statuto).

Tutte le prestazioni relative alle Cariche in seno all'Associazione non danno diritto a compenso.

Le spese sostenute dai componenti gli organi direttivi, nell'espletamento delle loro funzioni, sono rimborsabili dall'Associazione previo presentazione di una motivazione.

Tali spese devono essere compatibili, nella specifica imputazione, al bilancio preventivo annuale.

Articolo 21

MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO (Rif. all'articolo 10 dello statuto).

Le modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento di attuazione dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea generale dei Soci appositamente convocata. L'assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci. Le votazioni avvengono con voto palese a maggioranza dei presenti.

Articolo 22

ONERI A CARICO DEI GRUPPI (Completa l'articolo 8 dello statuto).

I Gruppi almeno una volta all'anno dovranno compatibilmente con la propria organizzazione, indire un incontro tra il proprio Consiglio Direttivo ed uno o più Rappresentanti della Presidenza dell' A.D.A.S. – F.I.D.A.S

Articolo 23

CARICHE ONORIFICHE (Completa l'articolo 13 e 10 dello statuto).

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di nominare ad una carica onorifica, persone che si siano particolarmente distinte nell'attività dell'Associazione.

Articolo 24

TRASFERIMENTO DONATORI DA UN GRUPPO AD UN ALTRO (PASSAGGIO TRA SOCI) SEMPRE IN AMBITO ADAS – FIDAS (Completa l'articolo 8 dello statuto).

I singoli donatori di sangue, iscritti ai Gruppi associati, possono trasferirsi da un gruppo ad un altro su richiesta del donatore interessato.

Il donatore interessato deve formulare richiesta di iscrizione al Presidente del Gruppo al quale intende aderire.

L'inoltro della richiesta di adesione può essere fatta dal diretto interessato oppure tramite la segreteria sanitaria di ADAS – FIDAS.

Articolo 25

CARENZE DEL REGOLAMENTO (Rif. all'articolo 19 dello statuto).

Per quanto non stabilito dal presente regolamento provvederà il Consiglio di Presidenza con apposita delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci successiva al provvedimento.

Articolo 26

MODIFICHE (Rif. all'articolo 10 dello statuto).

Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 27

SCIoglimento (Rif. all'articolo 18 dello statuto).

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci. Per la devoluzione del patrimonio si applica quanto previsto da art. 21 codice civile.

TESTO COPIATO DAL MANUALE DI CODICE CIVILE - Art. 21. (Deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti è con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità (22) gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (16,34, att.).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (29,30;11 att.) e la devoluzione del patrimonio (16,282,31,32,34) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11 att.).

Regolamento approvato il giorno 8 maggio '10 dall'Assemblea Generale dei Soci.